



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

Prot. 2537

31 marzo 2015

DECRETO SINDACALE N. 2 del 31 marzo 2015

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co 611 e seguenti L. 190 /2014)

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- dopo il *"Piano Cottarelli"*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spendingreview auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8 000 a circa 1 000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:
 - o eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - o sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - o aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - o contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

PRESO ATTO CHE:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il

31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni modalit  e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- al piano operativo   allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano   trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione   obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto caso sia omessa   attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

VISTO lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle societ  partecipate* predisposto dall'Amministrazione comunale su iniziativa e secondo le direttive del sindaco dal Segretario Comunale senza l'ausilio di consulenti esterni e quindi senza oneri aggiuntivi per il Comune;


RITENUTO di approvare e fare proprio il suddetto Piano;

DECRETA

1. **DI APPROVARE** e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle societ  partecipate* allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
2. **DI DISPORNE** la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, all'interno della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" e la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti

IL SINDACO
Domenico Fiaschi





COMUNE DI SAN DONACI
Provincia di Brindisi

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad attuare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*

Per tanto il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni sarà comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che provvederà ad approvare i provvedimenti attuativi dello stesso.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà pertanto essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende

a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 o conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II - Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di SAN DONACI partecipa al CONSORZIO tra Comuni LEADER II insieme ad altri 6 Comuni (Mesagne, Latiano, Torchiarolo, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e San Pancrazio Salentino) con una partecipazione dell'8%.

IL Consorzio tra Comuni LEADER II partecipa al GAL Terra dei Messapi società consortile a responsabilità limitata (il cui capitale è posseduto per il 33,20% da enti pubblici tra cui il Consorzio tra Comuni Leader II)

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di San Donaci, partecipa al Consorzio Energia Veneto (C.E.V.)

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. CONSORZIO TRA COMUNI LEADER II

Il Consorzio Tra Comuni Leader II è costituito tra i Comuni di Mesagne, Latiano, San Donaci, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, San Pancrazio Salentino e Torchiarolo.

Il Consorzio ha sede a Mesagne presso il Comune, in Via Roma 4 ed è stato costituito nel 1998.

Il Consorzio si propone di promuovere lo sviluppo rurale nell'area consortile, pianificare lo sviluppo economico e territoriale, richiedere finanziamenti, ai fini della promozione e sviluppo del nostro territorio.

Il Comune di San Donaci partecipa con una quota pari all'8%.

Il Consorzio è socio pubblico del GAL Terra dei Messapi – Società consortile a responsabilità limitata.

Il Comune è in attesa di conoscere le determinazioni assunte dagli organi del Consorzio in merito al suo scioglimento e/o alla dismissione della partecipazione al GAL Terra dei Messapi.

E' intenzione dell'amministrazione comunale mantenere la partecipazione al Consorzio fino a diversa determinazione assunta dagli organi consortili.

2. GAL TERRA DEI MESSAPI – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Il Consorzio tra Comuni LEADER II è socio del GAL Terra dei Messapi Società consortile a responsabilità limitata il cui capitale è detenuto per una quota di partecipazione pari al 33,20% da soci pubblici tra cui Il Consorzio LEADER II e per il restante 66,80% da soci privati.

GAL TERRA DEI MESSAPI

Denominazione / Ragione sociale	GAL TERRA DEI MESSAPI
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
sede	via Albricci 3 - Mesagne (BR)
partita Iva o codice fiscale	01796490744
Data inizio società	10/02/1998
data fine	31/12/2050
capitale sociale	€ 120 000,00
rea n.	-----
finalità società / funzioni attribuite	è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare, in funzione di Gruppo di Azione Locale (G A L.) tutti gli interventi previsti da Programmi di sviluppo locale P.S.L., nell'ambito di programmi di Sviluppo Rurale della Regione Puglia indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo nell'area denominata Terra dei Messapi, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e dei Piani di Sviluppo Regionale, Provinciali e locali. Svolge un

	ruolo di coordinamento promozionale dello sviluppo rurale
Onere gravante sul bilancio dell'Ente anno 2014	€-----
sito istituzionale	www terradeimessapi it
estremi delibera di recesso	=

Dati Amministratori			
Nome	Ruolo	Rappresentante del Comune	Compenso
Franco Damiano	Presidente CDA	NO	gettone di presenza
Leggittimo Antonio	Consigliere	NO	
Botrugno Sergio	Consigliere CDA	NO	
Marsico Giuseppe	Consigliere CDA	NO	
Madaro Fabio	Consigliere CDA	NO	


Risultati di bilancio	
esercizio 2010	€ 2 300,00
esercizio 2011	€2 062,00
esercizio 2012	€100,00
esercizio 2013	€ 5.024,00
esercizio 2014	In fase di redazione e successiva approvazione

La partecipazione al GAL Terra dei Messapi – Società consortile a responsabilità limitata è attualmente indiretta e dipende dalla partecipazione del Comune di San Donaci al Consorzio LEADER II.



IL SINDACO

Domenico Finai



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Legge di stabilità 2015

**RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL
PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

A. DATI SULL'AMMINISTRAZIONE

A.1. ANAGRAFICA DELL'ENTE REDIGENTE

Denominazione	COMUNE DI SAN DONACI
Rappresentante legale	SINDACO - DOMENICO FINA
Dati di contatto	
Indirizzo	PIAZZA POMPILO FAGGIANO - 1 SAN DONACI
Recapiti telefonici	0831 631231
Posta elettronica certificata	info@pec.sandonaci.net
Responsabile del Procedimento (se diverso dal rappresentante legale)	SEGRETARIO COMUNALE - dott ssa Giorgia Vadacca

A.2. FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Ente redigente è un Comune le cui finalità trovano fonte nello statuto e nella legge (D Lgs. 267/2000 art 13)

B. CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ENTI NON SOCIETARI

B.1. ENTI NON SOCIETARI

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA	SETTORE ATTIVITA	ATTIVITA SVOLTE	ATTI DI RIFERIMENTO
Inserire numeri progressivi dopo il prefisso NS		Es. fondazione, azienda speciale, consorzio, ecc	Se pertinente, assimilate ad una categoria della classificazione ATECO		Es. Deliberazioni relative all'approvazione di Statuti, atti costitutivi, ecc
NS n.1	CONSORZIO TRA COMUNI LEADER II	Consorzio		promuovere lo sviluppo rurale nell'area consortile, pianificare lo sviluppo economico e territoriale, richiedere finanziamenti, ai fini della promozione e sviluppo del nostro territorio	
NS n.2	CONSORZIO CEV	Consorzio			

B.2. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ATTI DI RIFERIMENTO
Inserire numeri progressivi dopo il prefisso SDir			Inserire i riferimenti delle delibere approvate ai sensi della L. 244/2007, art. 3 c. 28 o, in mancanza di queste, delle delibere di approvazione degli atti costitutivi o di acquisizione della partecipazione
-----	-----	-----	-----

B.3. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	SOCIETÀ INTERMEDIA (*) VEDI B.1 E B.2		QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENUTA	ATTI DI RIFERIMENTO
Inserire numeri progressivi dopo il prefisso SInd		COD ID	DENOMINAZIONE		Inserire i riferimenti delle delibere di approvazione degli atti costitutivi o di acquisizione della partecipazione
SInd_n. 1	GAL Terra dei Messapi società consortile a responsabilità limitata	NS n.1	CONSORZIO TRA COMUNI LEADER II	8%	

B.4. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Es.: casi particolari, quali "micropartecipazioni" da avviare a dismissione senza sottoporre agli step valutativi di cui alle sezioni successive

Il Comune è in attesa di conoscere le determinazioni assunte dagli organi del Consorzio LEADER II in merito al suo scioglimento e/o alla dismissione della partecipazione al GAL Terra dei Messapi. Al momento intende mantenere la partecipazione al Consorzio fino a diversa determinazione assunta dagli organi consortili.

La partecipazione al GAL Terra dei Messapi - Società consortile a responsabilità limitata è attualmente indiretta e dipende dalla partecipazione del Comune di San Donaci al Consorzio LEADER II.

**C. RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE**

C1. PORTAFOGLIO PARTECIPAZIONI

C.1.1.INSERIRE DENOMINAZIONE SOCIETÀ E CODICE IDENTIFICATIVO

C.1.1.a.ANAGRAFICA

Cod. identificativo
(come riportato nella scheda B)

SInd_n 1

GAL TERRA DEI MESSAPI

Ragione Sociale

Forma Giuridica

(come riportato nella scheda B)

Società consortile a responsabilità limitata

Codice Fiscale

01796490744

Partita IVA

Data di costituzione

10/02/1998

**Capitale sociale /Fondo di
dotazione all'atto della
costituzione**

€ 120.000,00

Stato attuale

Oggetto sociale

è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare, in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) tutti gli interventi previsti da Programmi di sviluppo locale P.S.L., nell'ambito di programmi di Sviluppo Rurale della Regione Puglia: indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo nell'area denominata Terra dei Messapi, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e dei Piani di Sviluppo Regionale, Provinciali e locali. Svolge un ruolo di coordinamento promozionale dello sviluppo rurale

Settore di Attività

Promozione dello sviluppo locale

Attività svolte

La promozione del marchio di qualità dell'IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DEL CARCIOFO BRINDISINO I.G.P.

L'attività di regia dei progetti del turismo rurale tra i Comuni del

GAL Terra dei Messapi

La costituzione di uno sportello di supporto ai bandi emanati dalla Regione Puglia con il PSR e con il Piano straordinario per il lavoro;

La costituzione di uno sportello informativo per le micro e piccole aziende locali finalizzato ad informare circa il corretto uso degli strumenti di comunicazione on-line (social media e siti web);

C.1.1 b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

	Se diretta, indicare gli estremi dell'eventuale delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007 Rif. Sezione B.2
	Fare clic qui per immettere testo
Tipo di partecipazione INDIRETTA	Se indiretta, indicare ente o società intermedia Rif. Sezione B.3 Partecipazione indiretta per mezzo di NS n 1 – CoNSORZIO LEADER II
Indicare se si tratta di una società quotata nei mercati regolamentati	NO
Quota detenuta Rif. Sezione B.2.	-----
Ente controllante (in caso di partecipazione minoritaria)	
Eventuali altri soci (pubblici e privati)	Soci pubblici: Comune di Francavilla Fontana, Provincia di Brindisi, Consorzio di Comuni, Università degli studi di Bari – facoltà di agraria, Università del Salento Soci privati: aziende agricole, cantine ,altri soggetti economici reperibili sul sito www. Terradeimessapi it
Modalità di esercizio del controllo analogo (se società interamente pubbliche)	-----
Quota di fatturato realizzato in favore dell'ente o degli enti partecipanti	-----
Modalità di individuazione del socio privato in caso di società mista ¹	-----
Informazioni di dettaglio in caso di società che eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica	-----

¹ Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio finanziario e operativo

C.1 I c MANAGEMENT E PERSONALE

Numero dipendenti ~~Fare clic qui per immettere testo.~~

Numero amministratori 5

Compensi degli amministratori Gettone di presenza

C.1 I d. RISULTATI ECONOMICI - FINANZIARI

PARAMETRO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Utile / Perdita di Esercizio	€100,00	€ 5.024,00	Il bilancio è n fase di redazione e successiva approvazione
Patrimonio Netto			

C.1 I e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

La partecipazione del Comune di San Donaci al GAL Terra dei Messapi – Società consortile a responsabilità limitata è attualmente indiretta attraverso il Consorzio LEADER II.

